

Originale



## COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 107 IN DATA 07/06/2011

**OGGETTO: GIACCIO TOMMASO CONTRO COMUNE DI LUINO E CONTRO AMBIENTE S.P.A. — IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI VARESE, SEZIONE DISTACCATA DI LUINO, N. 27/2011 - NOMINA AVVOCATI DIFENSORI**

L'anno duemilaundici, addì sette del mese di giugno alle ore 18:40, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	NO
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	NO
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	NO
PRESENTI: 4		ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco FACHINI.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: GIACCIO TOMMASO CONTRO COMUNE DI LUINO E CONTRO AMBIENTE S.P.A. — IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI VARESE, SEZIONE DISTACCATA DI LUINO, N. 27/2011 - NOMINA AVVOCATI DIFENSORI

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ con atto di citazione (protocollato al n. 3380 in data 21/2/2004), al Tribunale di Varese - Sezione Distaccata di Gavigliate - il Sig. GIACCIO Tommaso lamentava di aver patito danni per effetto ed in conseguenza di un sinistro occorso in data 23/5/2002 a causa di ostacolo non segnalato in cantiere relativo a lavori appaltati dal Comune di Luino e pertanto formulava al giudice le seguenti conclusioni: riconoscere il danno subito nella misura di Euro 8.108,65; riconoscere la responsabilità di detto danno in capo al Comune di Luino quale titolare del manto stradale presso il quale l'incidente si verificava; condannare pertanto il convenuto al pagamento della somma di Euro 8.108,65 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi come da legge o della somma che emergerà in corso di causa; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
- ✓ il Comune di Luino chiamava in causa la società AMBIENTE S.r.l. (ora trasformata in S.p.A.) corrente in Salerno, appaltatrice dei lavori, a manlevare e tenere indenne il convenuto Comune di Luino di quanto fosse condannato a corrispondere all'attore per sorte capitale, accessori e spese di giudizio;
- ✓ il Tribunale di Varese - Sezione Distaccata di Luino, con sentenza n. 27/2011 emessa in data 15/03/2011, nella causa RG. n. 3045/2004 in composizione monocratica, accertava la responsabilità esclusiva e concorrente, con il vincolo della solidarietà, ex artt. 2043, 2055 del C.C. dell'appaltatore impresa Ambiente S.r.l. e del committente Comune di Luino in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per l'effetto dichiara i convenuti tenuti in solido all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice e ricollegabili casualmente all'incidente occorso in data 23/05/2002 e per l'effetto li condanna a rifondere a Tommaso Giaccio l'importo, all'attualità di € 8.205,00.= oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo e condanna l'impresa Ambiente S.r.l. e il Comune di Luino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alle spese in favore dell'attore Tommaso Giaccio che liquidava in € 187,00.= per spese, € 1.350,00.= per diritti ed € 2.660,00.= per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA;
- ✓ il legale di Giaccio Tommaso, l'Avv. Conca Marco, notificava in data 26/05/2011, ns. prot. n. 9398 del 27/05/2011 atto di precetto in uno al titolo spedito in forma autentica ed esecutiva, con cui intima alla società Ambiente S.r.l. corrente in Salerno e al Comune di Luino il pagamento della somma complessiva di € 14.480,07=;
- ✓ la Società Ambiente S.r.l. si è trasformata in Ambiente S.p.A. con atto pubblico redatto dal dott. Raimondo Malinconico Notaio in Salerno rep. n. 31823 in data 10/05/2007;

REPUTATO che la pronuncia in questione impone l'impugnazione in ordine alla ritenuta responsabilità del Comune di Luino in solido con Ambiente S.r.l. (rectius S.p.A.) e per l'omissione di qualsivoglia statuizione in punto di domanda di manleva, ritualmente dispiegata in giudizio di primo grado nei confronti di Ambiente S.p.A.;

REPUTATO di impugnare la sentenza n. 27/2011 emessa in data 15/03/2011 dal Tribunale di Varese - Sezione Distaccata di Luino, con contestuale istanza di sospensiva dell'esecutività

della sentenza impugnata garantendo in tale sede ogni altro adempimento processuale per la tutela delle ragioni ed interessi dell'appellante Comune di Luino;

**CONSIDERATO** pertanto di dare mandato all'Avv. Daniele FERRARI del Foro di Varese che ha patrocinato il Comune in primo grado di rappresentare e difendere l'Ente anche nel giudizio di appello;

**DATO ATTO** che con nota del Responsabile del Appalti in data 01/03/2011 protocollata al n. 9754, conformemente agli indirizzi di questa Giunta, veniva chiesto all'Avvocato Daniele Ferrari la disponibilità all'incarico di patrocinio legale per difendere il Comune nel suddetto processo civile di secondo grado, trasmettendo schema di atto di incarico che disciplinava i rapporti negoziali ed in particolare recava la proposta di applicazione degli onorari in ragione dei minimi previsti dalle tariffe professionali e la richiesta di un preventivo di spesa da finanziare a bilancio per l'incarico in argomento per il grado di giudizio e di voler cortesemente di quantificare anche l'acconto spese legali (articolo 6 contratto);

**DATO ATTO** che l'Avv. Daniele FERRARI (fax del 07/06/2011 protocollato al n. 9999) dichiarava la disponibilità all'incarico di patrocinio legale per difendere il Comune nel suddetto processo civile, trasmesso bozza di contratto di incarico che tiene conto della peculiarità del "thema disputandum" e della necessità (anche al fine di evitare un aggravio dei costi di trasferte, vacanza e quant'altro) di avvalersi anche di un difensore del foro di Milano quale procuratore presso il quale domiciliarsi, individuato nella persona dell'Avv. Costanza VEDANI FANTONI del Foro di Milano con studio in Milano, Viale Piave n. 20;

**DATO ATTO** che nella medesima ultima nota l'Avv. Daniele FERRARI indicava l'importo presunto del preventivo di spesa da finanziare a bilancio per l'incarico in argomento, con espressa riserva di migliore precisazione e quantificazione ad esito dell'espletamento dell'incarico in argomento, in € 5.055,08.=, spese generali 12,5%, CNA 4%, IVA 20% e spese esenti inclusi, accettando la determinazione degli onorari in ragione dei minimi previsti dalle tariffe professionali stabilite con decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 per cause di valore nello scaglione da € 5.200,01.= ad € 25.900,00.=.

**RITENUTO** di conferire all'Avv. Daniele FERRARI del Foro di Varese e all'Avv. Costanza VEDANI FANTONI del Foro di Milano l'incarico di difendere e patrocinare il Comune di Luino nel giudizio di appello da incardinare innanzi alla Corte di Appello di Milano per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Distaccata di Luino, n. 19/2011 con contestuale istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, a tal fine autorizzando il Sindaco pro tempore a munire entrambi predetti legali incaricati di procura alle liti ai sensi dell'articolo 83 C.P.C. e con i poteri di cui al successivo articolo 84, conferendo Loro, anche disgiuntamente, tutte le facoltà di legge ed in particolare, ove ritenuto necessario, proporre appello incidentale, conciliare e transigere la controversia, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare le altrui rinunce, incassare, quietanzare, farsi sostituire ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Costanza VEDANI FANTONI del Foro di Milano in Milano, Viale Piave n. 20;

**REPUTATO** di approvare il contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla nota dell'Avv. Daniele Ferrari del 07/06/2011 (ns. prot. n. 9999), che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli;

**DATO ATTO** che l'importo presunto del preventivo di spesa da finanziare a bilancio per l'incarico in argomento indicato dall'Avv. Daniele FERRARI, con espressa riserva di migliore precisazione e quantificazione ad esito dell'espletamento dell'incarico in argomento, in €



5.055,08.=, spese generali 12,5%, CNA 4% , IVA 20% e spese esenti inclusi, trova finanziamento all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti"), che presenta la necessaria disponibilità;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, resa immediatamente eseguibile;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- dal Responsabile del Servizio Appalti in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Vice Segretario Generale, in assenza del Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile ed in relazione alle sue competenze.

**DATO ATTO** della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. **DI IMPUGNARE** la sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Distaccata di Luino, n. 27/2011 emessa in data 15/03/2011, nella causa RG. n. 3045/2004, con la quale accertava la responsabilità esclusiva e concorrente, con il vincolo della solidarietà, ex artt. 2043, 2055 del C.C. dell'appaltatore impresa Ambiente S.r.l. e del committente Comune di Luino in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per l'effetto dichiara i convenuti tenuti in solido all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice e ricollegabili casualmente all'incidente occorso in data 23/05/2002 e per l'effetto li condanna a rifondere a Tommaso Giaccio l'importo, all'attualità di € 8.205,00.= oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo e condanna l'impresa Ambiente S.r.l. e il Comune di Luino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alle spese in favore dell'attore Tommaso Giaccio che liquidava in € 187,00.= per spese, € 1.350,00.= per diritti ed € 2.660,00.= per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA.
2. **DI INCARICARE** l'Avv. Daniele FERRARI del Foro di Varese, con studio in Varese in Via Finocchiaro Aprile n. 7, e l'Avv. Costanza VEDANI FANTONI, del Foro di Milano con studio in Milano, Viale Piave n. 20, a rappresentare e difendere il Comune di Luino nel processo civile di appello con contestuale istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, e garantendo in tale sede ogni altro adempimento processuale per la tutela delle ragioni ed interessi dell'Ente appellato.
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore a munire entrambi i predetti legali incaricati di procura alle liti ai sensi dell'articolo 83 C.P.C. e con i poteri di cui al successivo articolo 84, conferendo Loro, anche disgiuntamente, tutte le facoltà di legge ed in particolare, ove ritenuto necessario, conciliare e transigere la controversia, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare le altrui rinunce, incassare, quietanzare, farsi sostituire ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Costanza VEDANI FANTONI del Foro di Milano in Milano, Viale Piave n. 20.
4. **DI STABILIRE** che gli onorari saranno determinati in ragione dei minimi previsti dalle tariffe professionali stabilite con decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 per cause di valore nello scaglione da € 5.200,01.= ad € 25.900,00.=.
5. **DI APPROVARE** il contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla nota dell'Avv.

Daniele Ferrari del 07/06/2011 (ns. prot. n. 9999), che disciplina i rapporti negoziali con gli avvocati incaricati e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli.

6. **DI DARE ATTO** che l'importo presunto del preventivo di spesa da finanziare a bilancio per l'incarico in argomento indicato dall'Avv. Daniele FERRARI, con espressa riserva di migliore precisazione e quantificazione ad esito dell'espletamento dell'incarico in argomento, in € 5.055,08=, spese generali 12,5%, CNA 4% , IVA 20% e spese esenti inclusi, trova finanziamento all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti"), che presenta la necessaria disponibilità.
7. **DI DEMANDARE**, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Funzionario Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del contratto di incarico professionale e le conseguenti procedure di assunzione dell'obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, comunicazione e liquidazione.

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine predisporre gli atti nei termini stabiliti dal Codice di Procedura Civile, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

**DI RENDERE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **GIACCIO TOMMASO CONTRO COMUNE DI LUINO E CONTRO  
AMBIENTE S.P.A. — IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE  
DI VARESE, SEZIONE DISTACCATA DI LUINO, N. 27/2011 -  
NOMINA AVVOCATI DIFENSORI.**

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 07/06/2011



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
APPALTI E CONTRATTI**  
(Dott. Mauro VETTOREL)



## **COMUNE DI LUINO**

(Provincia di Varese)

### **PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: GIACCIO TOMMASO CONTRO COMUNE DI LUINO E CONTRO  
AMBIENTE S.P.A. — IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE  
DI VARESE, SEZIONE DISTACCATA DI LUINO, N. 27/2011 -  
NOMINA AVVOCATI DIFENSORI.**

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la stessa comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 07/06/2011

**IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA E  
DEI SERVIZI FINANZIARI  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Francesco FACHINI)**

**COMUNE DI LUINO**

**(Provincia di Varese)**

**CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA,  
LA DIFESA ED IL PATROCINIO GIUDIZIARIO E STRAGIUDIZIALE  
DEL COMUNE DI LUINO.**

Il sottoscritto Dott. Mauro VETTOREL, Funzionario Responsabile del Servizio Appalti del Comune di Luino (di seguito Amministrazione), domiciliato per la carica presso il Comune medesimo, con sede in Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, codice fiscale 84000310122, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. [•] in data [•]/06/2011, ed in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente per cui agisce, ai sensi ed effetti dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000,

**CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE**

all'Avvocato Daniele FERRARI (in seguito incaricato), codice fiscale: FRR DNL 54C24 E734I - Partita IVA: 00848610121, con Studio Legale in Varese, Via Finocchiaro Aprile, 7 ed in Luino P.zza Garibaldi n. 16, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Varese,

**PREMESSO** che:

- ✓ con atto di citazione (protocollato al n. 3380 in data 21/2/2004), al Tribunale di Varese - Sezione Distaccata di Gavirate - il Sig. GIACIO Tommaso lamentava di aver patito danni per effetto ed in conseguenza di un sinistro occorso in data 23/5/2002 a causa di ostacolo non segnalato in cantiere relativo a lavori appaltati dal Comune di Luino e pertanto formulava al giudice le seguenti conclusioni: riconoscere il danno subito nella misura di Euro 8.108,65; riconoscere la



responsabilità di detto danno in capo al Comune di Luino quale titolare del manto stradale presso il quale l'incidente si verificava; condannare pertanto il convenuto al pagamento della somma di Euro 8.108,65 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi come da legge o della somma che emergerà in corso di causa; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;

- ✓ il Comune di Luino chiamava in causa la società AMBIENTE S.r.l. (ora trasformata in S.p.A.) corrente in Salerno, appaltatrice dei lavori, a manlevare e tenere indenne il convenuto Comune di Luino di quanto fosse condannato a corrispondere all'attore per sorte capitale, accessori e spese di giudizio;
- ✓ il Tribunale di Varese - Sezione di Luino, con sentenza n. 27/2011 emessa in data 15/03/2011, nella causa RG. n. 3045/2004 in composizione monocratica, accertava la responsabilità esclusiva e concorrente, con il vincolo della solidarietà, ex artt. 2043, 2055 del C.C. dell'appaltatore impresa Ambiente S.r.l. e del committente Comune di Luino in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per l'effetto dichiara i convenuti tenuti in solido all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice e ricollegabili casualmente all'incidente occorso in data 23/05/2002 e per l'effetto li condanna a rifondere a Tommaso Giaccio l'importo, all'attualità di € 8.205,00.= oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo e condanna l'impresa Ambiente S.r.l. e il Comune di Luino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alle spese in favore dell'attore Tommaso Giaccio che liquidava in €

187,00.= per spese, € 1.350,00.= per diritti ed € 2.660,00.= per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA;

- ✓ il legale di Giaccio Tommaso, l'Avv. Conca Marco, notificava in data 26/05/2011, ns. prot. n. 9398 del 27/05/2011 atto di precetto in uno al titolo spedito in forma autentica ed esecutiva, con cui intima alla società Ambiente S.r.l. corrente in Salerno e al Comune di Luino il pagamento della somma complessiva di € 14.480,07=;
- ✓ la Società Ambiente S.r.l. si è trasformata in Ambiente S.p.A. con atto pubblico redatto dal dott. Raimondo Malinconico Notaio in Salerno rep. n. 31823 in data 10/05/2007;
- ✓ la pronuncia in questione impone l'impugnazione in ordine alla ritenuta responsabilità del Comune di Luino in solido con Ambiente S.r.l. (rectius S.p.A.) e per l'omissione di qualsivoglia statuizione in punto di domanda di manleva, ritualmente dispiegata in giudizio di primo grado nei confronti di Ambiente S.p.A.;
- ✓ la Giunta Comunale con deliberazione di n. [•] del [•]/06/2011, immediatamente eseguibile, dispone di impugnare la sentenza avanti la Corte di Appello di Milano e di presentare contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale di Varese impugnata;
- ✓ nel medesimo provvedimento collegiale si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa del Comune nella persona dell'Avv. Daniele FERRARI del Foro di Varese, autorizzando il *Sindaco pro tempore*, nella qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione, e nel rispetto dello Statuto co-

munale a sottoscrivere i relativi mandati e demandando, altresì, al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali ed Istituzionali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del presente contratto di incarico professionale.

Tutto ciò premesso, tra le anzidette parti, si conviene e stipula il seguente conferimento di incarico di assistenza legale nonché di difesa e patrocinio giudiziale, secondo le sottoindicate modalità e condizioni:

- 1. (Oggetto dell'incarico)** - L'incarico professionale viene conferito per la difesa ed il patrocinio legale delle ragioni dell'Ente, munendo il professionista di procura alle liti ex art. 83 C.P.C. e con i poteri tutti di cui all'art. 84 C.P.C. ed in particolare, proporre domande riconvenzionale, chiamare in causa terzi, conciliare e transigere la controversia, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare le altrui rinunce, incassare, quietanzare, farsi sostituire e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, nella causa che vede la stessa contrapposta a GIACCIO Tommaso e alla società AMBIENTE S.p.A. (trasformata da S.r.l. in data 10/05/2007) corrente in Salerno, come da apposita e formale procura alle liti che verrà rilasciata dal Sindaco all'Avv. Daniele FERRARI di Varese ed all'Avv. Costanza VEDANI FANTONI di Milano - Viale Piave n. 20, con elezione di domicilio presso lo Studio Legale di quest'ultima.

Il presente incarico è conferito per il solo giudizio di appello con contestuale istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata ed è regolato per quanto non espressamente previsto nel pre-

sente convenzionamento dalle norme codicistiche disciplinanti il mandato e da quelle deontologiche di cui al relativo codice comportamentale per la professione forense.

**2. (Limitazione al potere dell'incaricato)** - Per quanto occorrente resta inteso che ogni ipotesi di transazione e conciliazione, anche stragiudiziale, nonché ogni ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione delle altrui rinunce dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione, restando obbligo dell'incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione, fermo essendo che l'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione alle soluzioni tecniche e pareri rilasciati dal professionista legale.

**3. (Obblighi dell'Amministrazione)** - L'Amministrazione si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia ed utile alla migliore difesa, oltre a quelli specificamente richiesti dall'incaricato. L'incaricato riceverà copia degli atti e documenti (in autentica ove occorrenti), salvo che ex lege non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il difensore rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dell'atto con l'impegno a restituirlo all'Ente allorquando siano venute meno le esigenze processuali che ne hanno determinato la produzione.

**4. (Obblighi dell'incaricato)** - L'incaricato formalmente si impegna ad esercitare il mandato defensionale con il massimo zelo e scrupolo.



lo, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che disciplinano la professione legale. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile anche in presenza di una sola delle dianzi menzionate condizioni di incompatibilità. All'uopo l'incaricato si impegna a comunicare all'Ente tempestivamente e comunque entro giorni dieci dall'insorgenza delle dianzi menzionate condizioni di incompatibilità in precedenza richiamate. L'incaricato si impegna altresì al rispetto del segreto professionale e quindi ad non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione del presente incarico. Le parti si danno reciprocamente atto che stante la particolare natura dell'Ente, il professionista dovrà in ogni caso eccepire, ove sussistenti, le intervenute prescrizioni e/o decadenze delle altrui pretese e/o diritti. L'incaricato dichiara altresì di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsa-

bilità professionale.

**5. (Delega e domiciliazione)** - All'incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Amministrazione, ad eccezione, ovviamente, delle mere sostituzioni di udienza. L'Ente elegge domicilio per il presente procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, in Milano, Viale Piave n. 20, presso lo Studio Legale dell'Avv. Costanza VEDANI FANTONI.

**6. (Fondo spese ed acconti)** - Onde far fronte alle spese di giudizio e/o a titolo di acconto per diritti ed onorari l'Ente corrisponderà, per effetto del presente convenzionamento ed ai sensi dell'art. 2234 cod. civ., giusta richiesta dell'incaricato e previa presentazione di minuta di notula, una somma in € [•],00.=, oltre CNA ed IVA, e pertanto complessivi € [•],00.=, da cui dedurre la ritenuta di acconto, che verranno computati all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì gli acconti successivamente richiesti e corrisposti. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il professionista si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando gli acconti percepiti divengano insufficienti per il prosieguo della difesa, l'incaricato dovrà tempestivamente avvertire l'Amministrazione affinché quest'ultima provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire all'incaricato il prosieguo dell'incarico. In difetto di assunzione di impegno di spesa integrativo

e/o aggiuntivo il professionista potrà dismettere il mandato difensivo, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.

- 7. (Corrispettivo dell'incarico)** - L'incaricato si impegna ad applicare e a percepire per l'incarico ricevuto di cui al presente contratto, gli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento della presentazione della parcella relativi allo scaglione del valore della causa. In caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, i diritti e le indennità verranno liquidate alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, mentre gli onorari, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, verranno liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale. La data di riferimento per la presentazione della parcella è comunque compresa entro il termine stabilito dal primo periodo del successivo punto. Il valore delle controversie viene convenzionalmente stabilito nello scaglione da € 5.200,01.= ad € 25.900,00.=, tenuto conto di quanto previsto dal codice di procedura civile ed alla luce di quanto ex adverso domandato in atto citazione. Su tale importo saranno calcolati i diritti e gli onorari professionali. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che, nell'ipotesi in cui in sede di liquidazione delle spese da parte del giudice questa avvenga in misura superiore a quella fissata con il presente atto, il professionista percepirà dall'Ente quanto maggiormente liquidato dall'autorità giudiziaria.

**8. (Conclusione dell'incarico - Adempimenti)** - Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza contabile - in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile - la presentazione della minuta di notula dovrà avvenire entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della minuta di notula si intende esaurito l'incarico professionale, in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o, comunque, ad avvenuto espletamento di ogni pertinente attività conseguente al deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico e fino al passaggio in giudicato della pronuncia, ad esito dell'effettuata notifica della stessa. A tal proposito il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e onde evitare pregiudizi per l'Amministrazione. Sarà comunque cura dell'incaricato notificare alle controparti soccombenti la pronuncia giurisdizionale.

**9. (Liquidazione della minuta di notula)** - Onde poter procedere alla liquidazione del compenso professionale, l'incaricato dovrà predisporre e presentare preavviso di parcella comunque denominato (minuta di notula, nota provvisoria, nota pro-forma, ecc.) che ex art. 6 (penultimo comma) - 18 - 21 (ottavo comma) D.P.R.



26/10/1972, n. 633 sull'I.V.A. non costituisce fattura. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione del preavviso di parcella al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno in favore del professionista le disposizioni di cui all'art. 1224 del Cod. Civ.. Ribadita la particolare natura delle spese legali - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Amministrazione - l'incaricato non potrà rimettere preavvisi di parcella o parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. I preavvisi di parcella e le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. Ai soli fini dell'accertamento di quali siano le tariffe professionali vigenti ai sensi del precedente punto 7, resta comunque fermo il termine di 45 giorni da computarsi ai sensi del precedente punto. La fattura valida ai fini fiscali verrà emessa dall'incaricato all'atto del pagamento.

**10. (Revoca e rinuncia)** L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare al ridetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'obbligo per l'Amministrazione di far luogo a rimborso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute dal professionista e di corrispondere al medesimo il compenso per l'attività fino a quel momento espletata. Il professionista incaricato

ha facoltà di rinunciare al mandato conferitogli dall'Ente per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento corredata da minuta di notula. Nelle anzidette ipotesi di recesso, i rimborsi e i compensi saranno determinati, secondo quanto convenuto al precedente articolo 7. Sono fatti salvi gli effetti di legge della revoca e della rinuncia alla procura nei confronti delle controparti.

**11. (Norme integrative)** - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso e letterale richiamo alle norme del codice civile e di procedura civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**12. (Registrazione)** - Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso in conformità della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese inerenti la registrazione del presente atto saranno a carico della parte che intende valersene.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luino, lì 17/06/2011


**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI**

(dott. Mauro VETTOREL) \_\_\_\_\_

**L'AVVOCATO INCARICATO**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Andrea Pellicini)



EL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Francesco FACHINI)

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 15 GIU. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li 15 GIU. 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Dott. Romano NICOLODI

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, li \_\_\_\_\_

Comune di Luino

www.AlboPretorioLuino.it